



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u628/04 del 06/02/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

Riforma del diritto societario. La nuova disciplina del procedimento di scioglimento e liquidazione delle società

Premessa

A conclusione del ciclo di circolari dedicate alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario alla disciplina delle S.p.A. e delle S.r.l. verranno di seguito illustrate le nuove regole in materia di scioglimento e di liquidazione applicabili ad entrambe le tipologie societarie.

Tra i criteri ispiratori della riforma, in materia di scioglimento e liquidazione, la legge delega (n. 366/2001) indicava:

- l'accelerazione e semplificazione del procedimento;
- la maggiore attenzione alla possibile conservazione del valore di impresa;
- la necessità di disciplinare poteri e doveri di amministratori e liquidatori, con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
- la definizione di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione.

In applicazione di tali criteri, gli artt. 2484 ss. cod. civ. delineano un procedimento più organico e funzionale rispetto a quello del Codice del 1942.

In primo luogo, è determinato, in maniera precisa, il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto, così eliminando le incertezze che molto spesso si erano verificate.

Meno restrittivi appaiono poi i poteri accordati agli amministratori ed ai liquidatori in pendenza dello stato di liquidazione. La loro attività, infatti, non è più finalizzata alla esclusiva dismissione del complesso aziendale, ma alla sua piena valorizzazione, prima di procedere alla soddisfazione dei creditori ed alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci.

Anche la collocazione delle norme ha subito un significativo spostamento. Inserito immediatamente dopo le norme dedicate alla S.r.l., l'istituto della liquidazione è direttamente applicabile anche a queste, senza utilizzare la tecnica dei rinvii che invece caratterizzava il vecchio sistema.

Per ragioni di completezza, la presente circolare considera anche le modificazioni introdotte dal decreto correttivo, approvato lo scorso 29 gennaio 2004 dal Consiglio dei Ministri e recante modificazioni, non solo ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, ma anche ai testi unici in materia bancaria (TUB) e di intermediazione finanziaria (TUF). Sul decreto correttivo si veda la nostra Circolare del 3 febbraio 2004, n. u554).

Il testo correttivo non ha apportato alcuna modificazione all'istituto della liquidazione. E' invece intervenuto sotto il profilo procedurale, apportando un specifico chiarimento circa l'ambito di applicazione del procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori, che sarà illustrato nel seguito.

Prima di procedere ad un'analisi più accurata della nuova disciplina, nella tabella che segue sono sintetizzati i passaggi fondamentali del procedimento di scioglimento e liquidazione.



Unione mese

Notiziario mensile

1. Lo scioglimento della società

1.1. Cause di scioglimento e loro effetti

La nuova disciplina di scioglimento e liquidazione delle società di capitali è contenuta negli artt. 2484 ss. del codice civile.

Le cause che determinano l'apertura del procedimento sono elencate nel primo comma dell'art. 2484. La norma riprende, con gli opportuni adattamenti richiesti in ragione delle novità introdotte dalla Riforma, le ipotesi contenute nel vecchio articolo 2448, cui aggiunge, al n. 5, il recesso del socio quale ulteriore causa di scioglimento.

Riportiamo, in sintesi, l'indicazione e l'illustrazione delle cause che determinano lo scioglimento e la liquidazione di una società.

- **Decorso del termine**

Il decorso del termine di durata della società costituisce, come per il passato, causa di scioglimento. In caso di sua proroga, l'art. 2437, co. 2, lett. a), riconosce al socio che non abbia concorso all'approvazione della relativa delibera, il diritto di recesso. Tale ipotesi di scioglimento non invece è operativa in quelle società costituite a tempo indeterminato.

- **Conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo**

Coerentemente con la previgente disciplina, il legislatore mantiene, tra le cause di scioglimento, il conseguimento dell'oggetto sociale ovvero la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo.

Tali cause di scioglimento sono da ricondurre, rispettivamente, al momento in cui l'oggetto sociale sia stato conseguito o, all'opposto, qualora il programma non possa più essere realizzato. Rispetto alla vecchia formulazione della norma, il legislatore aggiunge l'espressione "*salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie*". Analogamente a quanto avviene in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, si estende, anche a questa ipotesi, la possibilità di assumere, attraverso una deliberazione assembleare, i provvedimenti necessari all'eliminazione dell'elemento patologico che ostacoli il conseguimento dell'oggetto sociale.

- **Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea**

Sono mantenute le due fattispecie estintive riferibili a situazioni patologiche dell'organo assembleare, quando esso sia paralizzato da una situazione sociale che ne rende impossibile il funzionamento.

Benché il dato normativo faccia esclusivo riferimento al mancato funzionamento dell'assemblea, già prima della riforma una parte della dottrina riconosceva valenza estintiva a disfunzioni che colpivano organi diversi da quello assembleare. Il legislatore ha tuttavia lasciato inalterato il dettato normativo, facendo esclusivo riferimento all'assemblea.



Unione mese

Notiziario mensile

- **Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale costituisce l'ipotesi classica di scioglimento della società. Resta chiaramente inalterato il meccanismo di convocazione dell'assemblea - già illustrato per l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di funzionamento - che può provvedere alle modifiche statutarie idonee alla eliminazione della patologia in atto. In ragione dell'applicazione diretta della disciplina delle S.r.l., la norma richiama l'art. 2482-*ter* dedicato all'operazione di riduzione, nell'ambito di questo tipo societario.

- **Recesso del socio**

Del tutto nuova è invece l'ipotesi di liquidazione a seguito di recesso, destinata a trovare frequente applicazione in ragione dell'ampliamento del novero delle ipotesi che legittimano l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci sia di S.p.A. che di S.r.l..

Il procedimento di scioglimento e liquidazione troverà applicazione, ogniqualvolta le somme per rimborsare il socio (o i soci) recedenti dalla società, risultino tali da inficiare la soglia minima del capitale sociale. A tutela dei creditori, l'art. 2437-*quater* accorda loro il diritto di opporsi alla delibera. Trova in questo caso applicazione la disciplina generale contenuta nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445. Solo in caso di accoglimento dell'opposizione, il Tribunale può disporre la sospensione o la revoca della relativa delibera. In caso contrario, si procederà allo scioglimento.

- **Deliberazione dell'assemblea**

Nessuna novità presenta invece l'ipotesi di scioglimento per deliberazione assembleare. Come tradizione, essa rappresenta un'ipotesi di risolvibilità convenzionale del contratto di società, comunemente applicata anche alle società di persone.

- **Altre cause previste dallo statuto o dalla legge**

Con una previsione di chiusura, il legislatore mantiene, quale ulteriore causa di liquidazione, ogni altra ipotesi indicata nello statuto e nell'atto costitutivo. Coerentemente con l'impostazione generale che accompagna l'intera riforma - che riconosce ampio spazio all'autonomia statutaria, si è conservato, anche a livello statutario - è stata riconosciuta ai soci la possibilità di predeterminare le cause di scioglimento.

Tra le ipotesi di scioglimento e liquidazione non vi sono riferimenti al fallimento ed alle altre procedure concorsuali a finalità liquidatorie, sebbene sia da ritenere che la clausola generale contenuta nell'art. 2485, co. 2, alle "(...) *altre cause previste dalla legge*", sia destinata a ricomprendere anche queste ipotesi di scioglimento.

Non costituisce, invece, causa di scioglimento il mancato adeguamento dello statuto o dell'atto costitutivo alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

La questione merita un chiarimento. Nel corso dei lavori della Commissione, si era effettivamente paventata l'ipotesi che il mancato adeguamento potesse determinare lo scioglimento della società, tanto che è riportata all'interno della Relazione di accompagnamento al decreto. Tuttavia, non è rinvenibile, all'interno dell'articolo, alcuna disposizione che prevede una simile conseguenza. Esclusa l'ipotesi di scioglimento, è quindi da ritenersi che le disposizioni dell'atto costitutivo o statutarie non saranno oggetto di adattamento alla nuova disciplina diventeranno inefficaci dopo il 30 settembre 2004 ed imperativamente sostituite dalle nuove regole.

1.2. Gli effetti dello scioglimento



Unione mese

Notiziario mensile

Diversamente da quanto avveniva in passato, quando tutte le cause di scioglimento ponevano la società in liquidazione dal momento del loro verificarsi, la nuova disciplina prevede, invece, che l'effetto estintivo opera solo dopo il suo accertamento e dopo l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.

L'innovazione così introdotta dovrebbe rimuovere le incertezze che in passato investivano la determinazione dell'esatto momento dell'apertura della liquidazione, non sempre facilmente determinabile.

Peraltro, in ragione delle molteplici situazioni che possono determinare lo scioglimento, il secondo comma dell'art. 2484 chiarisce che, mentre per le ipotesi previste ai nn. da 1 a 5, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, per quella contenuta nell'art. 6, invece, avranno luogo alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

1.3. L'attività degli amministratori

Avuta notizia dell'esistenza di una causa di scioglimento, gli amministratori devono procedere, *senza indugio*, a verificarne la reale sussistenza e ad iscrivere, nel registro delle imprese, l'atto che accerti la causa di scioglimento (art. 2485, co. 1).

In caso di omissione o di ritardo nell'esercizio di tali funzioni gli amministratori saranno personalmente e solidalmente responsabili verso la società, i soci, i creditori sociali ed i terzi per i danni subiti, compresi quelli cagionati dalla mancata o intempestiva attivazione del procedimento liquidatorio.

Il secondo comma dell'art. 2485 precisa inoltre che, qualora gli amministratori omettano il compimento di tali adempimenti, il tribunale può, in via sostitutiva, accertare il verificarsi della causa di scioglimento.

Con l'avvio della fase di liquidazione, l'organo amministrativo conserva, fino alla nomina dei liquidatori, tutti i poteri di gestione della società, sia pure limitatamente alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Obiettivo del mandato degli amministratori è di tutelare il patrimonio aziendale, in vista della realizzazione dell'effetto tipico della liquidazione, che consiste nella soddisfazione dei creditori sociali e nella devoluzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci, previa conversione del patrimonio in denaro.

Al fine di garantire il pieno raggiungimento di tale risultato, il legislatore riorganizza i poteri e le competenze degli amministratori e dei liquidatori. Rimosso il generico divieto di compiere nuove operazioni, che prima incombeva su amministratori e liquidatori - sono vietate quelle sole attività che non si pongano in un rapporto di strumentalità con la conservazione del valore dell'impresa sociale prima della sua liquidazione, coerentemente con quanto fissato dalla legge delega, all'art. 8, lett. b).

Secondo la nuova disciplina è quindi lecito il compimento di nuove operazioni, anche successivamente all'apertura della liquidazione, a condizione che le stesse risultino compatibili con le finalità proprie dello statuto di liquidazione.

Qualora, invece, le nuove attività intraprese dagli amministratori celino finalità speculative, questi ultimi saranno esposti a pretese risarcitorie per i danni arrecati alla società, ai soci, ovvero ai creditori sociali. La responsabilità dell'organo amministrativo sarà quindi determinata dal danno derivante dalla nuova operazione e non dalla semplice realizzazione della medesima.

1.4. Convocazione dell'assemblea



Unione mese

Notiziario mensile

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto:

- il numero dei liquidatori;
- la nomina dei liquidatori;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri dei liquidatori.

Rispetto alla previgente disciplina, è stato ampliato il novero delle competenze dell'assemblea, che non deve limitarsi alla nomina dei liquidatori, ma stabilire i criteri di svolgimento dell'operazione.

In linea con le previsioni dettate dall'art. 8, lett. b), della legge delega, l'art. 2487 rimette infatti all'organo assembleare di individuare, in un ventaglio di possibili attività - che vanno dalla cessione dell'intera azienda o dei singoli beni che la compongono, fino alla continuazione provvisoria del suo esercizio - quella che appare funzionale alla conservazione ed al mantenimento del valore dell'impresa in vista della liquidazione.

1.5. Convocazione dell'assemblea da parte del giudice

Di fronte all'esigenza di accelerare le procedure, il legislatore introduce, con particolare riferimento al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori, un sistema estremamente semplificato.

L'art. 2487, co. 2, accorda infatti al tribunale il potere di nominare i liquidatori in caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, nonché quello di assumere i provvedimenti necessari per l'avvio della procedura di liquidazione, di fronte alla mancata adozione degli stessi da parte dell'assemblea.

Il comma in esame ipotizza un duplice intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria dinanzi all'inerzia degli amministratori ovvero dell'organo amministrativo, così eliminando quelle disfunzioni che caratterizzavano il sistema precedente.

Qualora, inoltre, nella fase di nomina giudiziale sorgano delle contestazioni sulle cause di scioglimento, ne è prevista la definizione attraverso l'applicazione del meccanismo processuale delineato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, in forza del richiamo all'art. 2487, co. 2, contenuto nel successivo art. 33, che definisce l'ambito di applicazione del procedimento camerale pluriparte.

Nella innovativa disciplina dei procedimenti camerale, l'art. 32 prevede infatti che, qualora nel corso dello stesso procedimento sorgano contestazioni incidentali (che, ad esempio, nel caso di specie potrebbero cadere sulle cause di scioglimento) la cui definizione è necessaria ai fini dell'emissione del provvedimento camerale, le stesse possano essere, non solo accertate incidentalmente, ma decise, su istanza di ciascuna delle parti, con efficacia di giudicato, ancorché la relativa decisione sia resa nell'ambito di un procedimento non contenzioso.

In applicazione del meccanismo di cui all'art. 32, il giudice potrebbe disporre, contestualmente all'emissione del decreto di nomina, la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose, per la sola decisione concernente la contestata causa di scioglimento della società.

Per garantire il perfetto coordinamento tra la cognizione resa in sede camerale e quella su cui si formerà il giudicato, il decreto camerale resta suscettibile di modifica o revoca fino alla definizione del giudizio ordinario.

Con il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2004 è stato modificato anche l'art. 33 del citato D. Lgs. n. 5/2003, che ora include, nell'ambito di applicazione del rito camerale pluriparte, il procedimento di nomina dei liquidatori della società semplice, disciplinato dall'art. 2275 cod. civ. L'opportunità



Unione mese

Notiziario mensile

della modifica deriva dalla applicazione del nuovo rito a tutte le controversie commerciali, incluse quelle concernenti le società di persone.

2. La liquidazione della società

Come accennato, la nomina dei liquidatori (nuovo art. 2487, co. 1), la determinazione dei loro poteri e l'individuazione dei criteri in base ai quali la liquidazione deve realizzarsi avviene, di regola, con deliberazione dell'assemblea dei soci, che procede con le maggioranze stabilite dalla legge o dallo statuto.

Il contenuto della deliberazione, così come l'eventuale modificazione del suo contenuto devono essere rese conoscibili ai terzi attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, per iniziativa degli stessi liquidatori (art. 2487-bis). Inoltre, occorrerà aggiungere alla denominazione sociale, l'indicazione che si tratta di società in liquidazione (art. 2487-bis, co. 2).

Con la delibera di nomina, gli amministratori cessano dalla loro carica, mentre i liquidatori assumono la veste di organo gestionale. La loro attività deve avvenire nel pieno rispetto delle finalità liquidatorie e delle modalità gestionali relative agli organi amministrativi, fissate dalla legge e integrate dalla deliberazione assembleare recante i criteri di liquidazione e le regole di funzionamento del nuovo organo.

In aggiunta ai libri sociali, gli amministratori devono consegnare loro:

- un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (che dovrebbe avere la forma del bilancio);
- la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento (che dovrebbe avere la forma dell'inventario).

Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Rispetto alla precedente disciplina, il legislatore delegato richiede, quindi, due elementi aggiuntivi al fine di consentire di conoscere e valutare con esattezza quanto posto in essere prima e dopo la liquidazione.

In pendenza dello stato di liquidazione, continueranno naturalmente ad operare gli organi sociali, seppur nei limiti derivanti dalla finalità della liquidazione in corso. L'organo di controllo continuerà a vigilare sul rispetto delle finalità e delle regole di funzionamento dei liquidatori, mentre l'assemblea sarà chiamata ad approvare i bilanci in fase di liquidazione.

2.1. *Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*

Anche con riferimento ai poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori, la riforma introduce significative innovazioni rispetto al passato.

Discostandosi da quanto previsto nella vecchia formulazione dell'art. 2452, è omesso ogni rinvio alle disposizioni che disciplinano lo stato di liquidazione nell'ambito delle società di persone.

Sono evidenti gli effetti derivanti dalla scelta di disciplinare direttamente i poteri dei liquidatori.

Come precisato con riguardo alla definizione dei poteri riconosciuti agli amministratori, anche per i liquidatori è venuto meno il divieto di compiere nuove operazioni, non operando più, per tali ultimi, il rinvio alla disciplina di cui all'art. 2279. Inoltre, eliminato il riferimento ai soli "*atti necessari*" (tale è la formulazione dell'art. 2278, cui rimandava la previgente normativa), l'art. 2489 accorda ai liquidatori il potere di compiere tutti gli "*atti utili*" per la liquidazione della società.



Unione mese

Notiziario mensile

Dinanzi a queste novità possono essere svolte alcune considerazioni.

In linea con gli orientamenti più recenti di dottrina e giurisprudenza, sembra che il legislatore della riforma abbia abbandonato la visione dell'attività dei liquidatori strettamente finalizzata alla dismissione del patrimonio sociale. Posto che la funzione dei liquidatori consiste nella conservazione del valore aziendale e nella sua prossima monetizzazione per soddisfare le pretese creditorie e per ripartire l'eventuale residuo attivo tra i soci, qualsiasi atto utile alla realizzazione di tale obiettivo appare lecitamente consentito.

Eliminato il divieto di compiere nuove operazioni ed ampliato il potere di intervento dei liquidatori il legislatore richiede che la condotta dei liquidatori, nell'esercizio delle loro funzioni, sia professionale e diligente. Ogni valutazione circa eventuali profili di responsabilità degli stessi deve avvenire alla stregua di tali parametri ed essere disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Quanto alla disciplina dei poteri e doveri dei liquidatori, merita particolare attenzione il secondo comma dell'art. 2491 che, in maniera innovativa, prevede la possibilità di ripartire tra i soci acconti sul risultato finale della liquidazione, anche prima dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

La ripartizione anticipata è ammessa solo laddove risulti che non incida sulla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. L'operazione è quindi legittima se, a seguito della sua realizzazione, non risultino intaccate le somme necessarie alla soddisfazione dei creditori, e se essa non incide sui tempi di pagamento degli stessi.

A tutela dei creditori sociali il terzo comma dell'art. 2491 introduce una precisa responsabilità dei liquidatori che abbiano proceduto ad una ripartizione anticipata dell'utile sociale in violazione delle regole prima esposte.

Si tratta di una responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori. I liquidatori saranno quindi responsabili, ogniqualvolta abbiano effettuato una distribuzione degli acconti senza averne valutato l'idoneità, anche solo potenziale, a pregiudicare l'esatta soddisfazione del ceto creditorio.

La norma riproduce, nella sostanza, la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 2495, che sancisce la responsabilità dei liquidatori nei confronti di quei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società.

Sebbene il terzo comma dell'art. 2491 non richieda, a differenza dell'art. 2495, la colpa del liquidatore, è corretto ritenere in via interpretativa che la responsabilità dei liquidatori, anche nel caso in esame, abbia natura extracontrattuale. La norma, infatti, mira a tutelare la posizione di creditori sociali lesi, nel proprio diritto di credito, dal comportamento tenuto dai liquidatori in violazione di una norma di legge. I creditori che intendano agire verso i liquidatori saranno evidentemente tenuti a dimostrare il profilo ed il titolo della responsabilità di questi ultimi.

2.2. Revoca dello stato di liquidazione

In pendenza della fase di liquidazione, l'assemblea dei soci può deliberare in qualsiasi momento, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter), previa eliminazione della causa di scioglimento.

Sul punto la Relazione al decreto precisa che la revoca è possibile a condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Appare del resto inconcepibile la distribuzione del patrimonio - intesa quale atto liquidatorio - con la continuazione dell'attività di impresa.



Unione mese

Notiziario mensile

Il secondo comma dell'articolo in esame subordina, però, l'efficacia della revoca al consenso dei creditori sociali, ovvero al pagamento di quelli che non abbiano prestato il loro consenso.

Per un periodo di due mesi, che decorre dalla iscrizione della delibera di revoca, i creditori che temono di subire un pregiudizio alle proprie ragioni creditorie dalla ripresa dell'attività sociale, possono instaurare un giudizio di opposizione alla deliberazione di revoca.

Sotto il profilo procedimentale trova applicazione, anche in questo caso, l'ultimo comma dell'art. 2445.

Nel caso in cui il tribunale accolga l'opposizione, la deliberazione di revoca non potrà essere eseguita, per cui continuerà la fase di liquidazione, sempreché la società non deliberi il pagamento dei creditori oppositori.

Qualora, invece, il tribunale giudichi infondato il pericolo paventato dai creditori ovvero reputi idonea la garanzia prestata dalla società, l'opposizione può essere respinta. Il Tribunale è in questo caso chiamato a dichiarare, su richiesta della medesima società, la piena efficacia della revoca.

3. I bilanci di liquidazione

3.1. I bilanci intermedi di liquidazione

Tra i criteri ispiratori della legge delega, figurava la necessità di inserire una disciplina *ad hoc*, che regolasse la redazione di bilanci, anche in pendenza dello stato di liquidazione.

In attuazione di tale principio l'art. 2490 ha introdotto i c.d. *bilanci intermedi di liquidazione*.

Il bilancio descritto dalla norma costituisce un vero e proprio bilancio di esercizio, improntato ai criteri di veridicità e chiarezza di cui agli artt. 2433 ss.

I liquidatori devono redigere, alle scadenze ordinarie, un documento contabile che sia analogo, nella sostanza e nella forma, ad un vero e proprio bilancio di esercizio, sebbene necessariamente modellato secondo le peculiarità della fase in cui esso è svolto. Nella relazione, i liquidatori sono così tenuti ad indicare l'andamento e le prospettive, anche temporali, della liquidazione, nonché i criteri adottati per la sua realizzazione. Nella nota integrativa, invece, devono emergere, opportunamente motivati, i criteri di valutazione adottati.

Il primo bilancio di liquidazione è particolarmente importante, in quanto rappresenta, in termini contabili, le variazioni determinate dallo stato di liquidazione, rispetto all'ultima attività posta in essere dagli ultimi amministratori in carica.

Il quarto comma dell'art. 2490 richiede ai liquidatori di indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato e di illustrare "*ragioni e conseguenze di tali variazioni*".

Al medesimo bilancio, i liquidatori devono allegare la documentazione consegnata agli amministratori, in forza di quanto previsto dall'art. 2487 - *bis*, accompagnata dalle loro osservazioni.

La società in stato di liquidazione può anche scegliere di proseguire l'esercizio anche parziale della sua attività e conservare in parte l'integrità del patrimonio sociale. In alcuni casi questa scelta può rappresentare un utile strumento per sfruttare al massimo le persistenti capacità produttive dell'impresa, allo scopo di rendere più soddisfacenti i risultati della liquidazione. Nel caso di continuazione, anche solo parziale dell'attività imprenditoriale, l'art. 2490, co. 5, richiede alcuni accorgimenti per la redazione del bilancio. E' infatti necessario



Unione mese

Notiziario mensile

che le relative poste abbiano un'indicazione separata, che siano illustrate, nella relazione dei liquidatori, le ragioni e le prospettive della continuazione dell'attività di impresa e che la nota integrativa motivi i criteri di valutazione adottati.

3.2. Il bilancio finale di liquidazione

La disciplina relativa al bilancio finale di liquidazione, invece, è rimasta sostanzialmente invariata.

Questo documento, redatto a norma dell'art. 2492 ad opera dei liquidatori, deve illustrare le spese complessive dell'operazione, il totale dei debiti pagati e l'eventuale residuo attivo.

Il bilancio, accompagnato eventualmente dalla relazione dei sindaci, viene presentato all'assemblea per l'approvazione per essere poi depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei successivi **novanta giorni**, ciascun socio può proporre reclamo dinanzi al tribunale. In caso di pluralità di reclami, le cause devono essere riunite e decise congiuntamente, una volta decorso il termine dall'avvenuto deposito.

La sentenza fa stato anche nei confronti dei non reclamanti.

Decorso il termine di **novanta giorni** dall'iscrizione dell'avvenuto deposito, il bilancio si intende tacitamente approvato, con conseguente liberazione dei liquidatori dagli obblighi assunti, se nessun reclamo viene proposto.

In alternativa alla decorrenza del termine trimestrale, importa approvazione del bilancio la quietanza rilasciata per il pagamento dell'ultima quota di riparto.

Prima dell'approvazione del bilancio, i liquidatori non possono procedere alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo.

Entro **novanta giorni** dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio, i liquidatori devono spogliarsi, ai sensi dell'art. 2494, del possesso di tutte le somme spettanti ai soci in base al bilancio finale e da questi non riscosse. Il deposito è da effettuarsi presso un istituto di credito, con l'indicazione del cognome e del nome dei soci, ovvero con l'indicazione dei numeri delle azioni se sono state emesse al portatore.

Tutti i termini sopra indicati sono espressi in giorni e non in mesi. Rispetto alla versione originaria del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, che indicava in "*tre mesi*" i termini contenuti negli artt. 2492, 2493 e 2494, un decreto di rettifica pubblicato lo scorso luglio in Gazzetta Ufficiale, ha proceduto a tale modifica, così uniformando tutte le disposizioni che facciano riferimento ai termini.

4. Estinzione della società

Depositati i libri sociali presso l'ufficio del registro delle imprese, i liquidatori possono chiedere la cancellazione della società, che potrà così dirsi estinta. In ogni caso, l'art. 2490, co. 5, precisa che si avrà effetto estintivo qualora, per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato un bilancio finale di liquidazione.

La cancellazione della società ha efficacia costitutivo-estintiva e, da questo momento, vengono rimossi tutti gli effetti della originaria iscrizione.

In ogni caso, i creditori della società potranno far valere, anche dopo la cancellazione, i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi.



Unione mese

Notiziario mensile

La domanda, se proposta entro un anno, può essere notificata presso l'ultima sede della società che resta esposta a fallimento per questo arco temporale.

L'individuazione di un termine preciso entro il quale presentare domanda di fallimento nei confronti di una società insolvente, ancorché cancellata, è stato oggetto di un acceso dibattito. Nel vigore della precedente disciplina, il dettato dell'art. 2456 - dedicato alla cancellazione della società - si presentava a facili fraintendimenti, non chiarendo in maniera esplicita che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne segnava l'estinzione.

Numerose pronunce sostenevano, infatti, che la conclusione delle operazioni di liquidazione, come pure la cancellazione della società dal registro delle imprese, non implicavano l'estinzione della società medesima, se risultavano ancora pendenti rapporti giuridici attivi o passivi (Cass., 20 ottobre 1998, n. 10380). La cancellazione dal registro delle imprese costituiva una condizione necessaria, ma non sufficiente per l'estinzione della società che, non solo rimaneva in vita fino al pagamento dell'ultimo debito, ma continuava a restare esposta al fallimento anche a distanza di anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

Peraltro, si osservava come tale lettura portava all'abrogazione giurisprudenziale dell'art. 10 della legge fallimentare (LF) - che dispone il fallimento dell'imprenditore entro un anno dalla cessazione dell'impresa - poiché la decorrenza del termine coincideva con la definitiva estinzione delle passività e quindi, con l'inesistenza di uno stato di insolvenza.

Nel corso degli ultimi anni si è invece registrato un significativo cambiamento della giurisprudenza. Dopo due importanti pronunce della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10 LF nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio di impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento decorresse dalla cancellazione della società medesima dal registro delle imprese (Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 319, Corte Cost., 21 luglio 1999, n. 66), anche la Corte di Cassazione si è pronunciata, facendo decorrere il termine (annuale) per la dichiarazione di fallimento dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass., 8 novembre 2002, n. 15677).

La formulazione dell'art. 2495 è in linea con tali orientamenti, il legislatore della riforma ha così colto l'occasione per sancire, a livello normativo, il momento in cui si estingue la società e determinare, in un preciso arco temporale, la sua assoggettabilità a fallimento.

Per informazioni: Servizio Fiscale - 035.275223/221/289/222/216